

GESTIONE DEI RIFIUTI D.LGS. 152/2006



OBIETTIVI PRIMARI

- Gestire e smaltire i rifiuti nel rispetto delle leggi e dell'ambiente
- Ridurre i rischi di inquinamento correlati ad una errata gestione dei rifiuti
- Evitare costi inutili dovuti ad ingenti sanzioni amministrative o blocchi dell'attività

DISCIPLINA GENERALE

La gestione dei rifiuti in Italia, regolamentata in passato dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (cosiddetto "Decreto Ronchi"), trova ora come testo di legge di riferimento il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" emanato con lo scopo di riordinare la complessa normativa ambientale. La finalità della disciplina così introdotta, ispirata ai principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti, è quella di ridurre la produzione di rifiuti e di incentivare il recupero ed il riciclaggio, garantendo un elevato grado di protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente. La disciplina prevede, inoltre, una serie di divieti e **obblighi a carico dei produttori e detentori di rifiuti e dei soggetti che esercitano attività professionali attinenti ai rifiuti**, che comprendono l'obbligo di autorizzazione per la gestione di impianti fissi e mobili di gestione dei rifiuti, il divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi (art. 187, D.Lgs. 152/2006), l'obbligo di tenuta di un formulario di identificazione per il trasporto e di un registro di carico e scarico, la compilazione del Modello unico di dichiarazione ambientale (artt. 189, 190 e 193, D.Lgs. 152/2006), l'iscrizione all'Albo gestori rifiuti. Al fine di individuare il campo di applicazione delle disposizioni in materia di rifiuti stabilite dal D.Lgs. 152/2006, si evidenzia che queste non si applicano ad alcune tipologie di rifiuto, per le quali la gestione è disciplinata da norme specifiche (art. 185 D.Lgs. 152/2006).

CAMPO DI APPLICAZIONE

Rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina **tutte le imprese e organizzazioni di tutti i settori e di tutte le dimensioni che producono o operano con i rifiuti**. Il D.Lgs. 152/2006 prevede l'esonero o la semplificazione di taluni adempimenti per alcuni particolari soggetti.

Soggetti alla presentazione annuale della dichiarazione MUD:

- in base al tipo di rifiuto prodotto o gestito: gli enti che abbiano prodotto o avviato al recupero o allo smaltimento i seguenti tipi di rifiuti: rifiuti speciali pericolosi (ad eccezione degli imprenditori agricoli con un volume di affari annuo non superiore a 8.000 € o di coloro che conferiscono i medesimi al servizio pubblico di raccolta competente per territorio previa apposita convenzione), rifiuti prodotti dalle navi.
- in base al tipo di attività svolta: chi svolge l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti (ad eccezione soggetti autorizzati allo svolgimento di queste attività in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio), chi svolge l'attività di smaltimento o recupero di rifiuti, chi svolge l'attività di raccolta, trasporto e trattamento di veicoli fuori uso e relativi componenti e materiali (gli autodemolitori, i rottamatori, i frantumatori dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali), i consorzi che recuperano particolari tipologie di rifiuto (oli minerali, oli vegetali, accumulatori al piombo).
- in base al tipo di trattamento sul rifiuto: i commercianti e gli intermediari di rifiuti, i comuni o loro consorzi o comunità montane o aziende speciali, in relazione all'attività di raccolta e gestione di rifiuti urbani e assimilati nonché a quella di gestione di rifiuti speciali.

Chi, durante l'anno solare precedente alla scadenza (in genere il 30 aprile), **non ha** prodotto, trasportato, recuperato o smaltito **rifiuti pericolosi**, o non ha effettuato attività di raccolta, trasporto e trattamento di veicoli fuori uso e relativi componenti e materiali, **non deve presentare la dichiarazione**. Le sanzioni per omessa, incompleta o inesatta dichiarazione vanno da 2.582 € a 15.493 €.

Tenuta dei registri di carico e scarico:

- i soggetti di cui all'art. 189, comma 3 D.Lgs. 152/2006 hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto dei Rifiuti.
- i soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) D.Lgs. 152/2006, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti.

Le annotazioni devono essere effettuate entro 10 o 2 giorni lavorativi in funzione del tipo di attività del soggetto. Sono esonerati dall'obbligo di tenuta dei registri alcune organizzazioni, a condizione che dispongano altre evidenze documentali; inoltre sono previste delle semplificazioni per i soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 10 t di rifiuti non pericolosi e le 2 t di rifiuti pericolosi. La sanzione nel caso di omissione di tenuta o tenuta in modo incompleto del registro di carico e scarico va da 2.500 € a 90.000 € circa. Per aziende con meno di 15 dipendenti le pene sono leggermente più ridotte.

Formulario di trasporto dei rifiuti:

- tutti i soggetti che effettuano trasporto di rifiuti, fatta eccezione per il trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico e per i trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di 30 kg o di 30 l (art. 193 D.Lgs. 152/2006).

È definito per legge il modello di formulario di identificazione, ossia il documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto di qualsiasi rifiuto. Per il trasporto di rifiuti senza formulario, o in caso di mancanza o inesattezza dei dati riportati, si applicano le seguenti sanzioni da 1.500 € a 9.000 € circa e/o la reclusione fino a 2 anni.

Albo nazionale gestori ambientali:

Sono obbligati all'iscrizione i soggetti che, previo il soddisfacimento di particolari requisiti tecnici e/o finanziari:

- esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare o che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano 30 kg al giorno o 30 l al giorno. In questi casi l'iscrizione prevede varie semplificazioni.
- svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, oppure effettuano attività di bonifica dei siti, o dei beni contenenti amianto, oppure effettuano attività di commercio e intermediazione dei rifiuti, o effettuano attività di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, oppure effettuano attività di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti.

Le sanzioni previste per le attività di gestione di rifiuti in mancanza dell'autorizzazione sono punite con la pena dell'arresto da 3 mesi ad 2 anni o l'ammenda da 2.582,28 € a 25.822,84 €.

COME ADEGUARSI?

Gli adempimenti e gli obblighi per quanto riguarda la gestione dei rifiuti sono molti e complessi, a causa dell'evoluzione continua della normativa. Chiunque produca rifiuti, innanzitutto deve sapere come sono classificati i suoi rifiuti, in quanto diviene soggetto a diversi obblighi in funzione di questa classificazione. Per quanto riguarda lo svolgimento delle altre tipologie di attività connesse alla gestione dei rifiuti (trasporto, intermediazione, smaltimento,...) occorre valutare singolarmente ogni situazione al fine di identificare puntualmente i singoli adempimenti applicabili.

A CHI RIVOLGERSI?

Adottare per la propria organizzazione le misure necessarie per gestire i rifiuti correttamente **non è particolarmente difficoltoso** se ci si affida ad un buon servizio di consulenza: **ELIOS ingegneria** è uno studio associato che offre i propri servizi mediante le competenze di ingegneri di diversa formazione, in modo da svolgere un'attività con **standard qualitativi elevati** e con **costi commisurati al servizio** grazie ad una efficiente organizzazione aziendale. Ricordiamo comunque che il servizio risulta essere estremamente impegnativo sul piano tecnico, pertanto vi sono comunque delle difficoltà legate alla complessità delle tematiche trattate.

I SERVIZI DI **ELIOS ingegneria**

ELIOS ingegneria offre un **Check up iniziale gratuito**: esso consiste in una visita presso la Vostra sede, durante la quale i nostri professionisti definiscono il quadro generale della Vostra situazione, individuando gli adeguamenti obbligatori per la normativa. Sulla base del sopralluogo vengono offerti i seguenti servizi:

- Assistenza nella gestione degli adempimenti amministrativi (MUD, registro di carico e scarico,...)
- Valutazione dell'idoneità delle aree di stoccaggio dei rifiuti e della loro corretta gestione (Deposito preliminare per attività di smaltimento, Deposito temporaneo per attività né di smaltimento né di recupero), Messa in riserva (per attività di recupero)
- Ruolo di Responsabile Tecnico per la Gestione dei Rifiuti
- Consulenza e assistenza nello svolgimento delle pratiche amministrative (perizie automezzi, autorizzazioni, iscrizione all'Albo dei Gestori rifiuti,...)
- Consulenza continuativa per la corretta applicazione dei dettami previsti dalla normativa vigente

CONTATTACI

ELIOS ingegneria Studio associato

Via del Redolone 49, Loc. Ponte Stella - 51030 Serravalle Pistoiese (PT)

Tel. 0573 527074 Fax. 0573 520970 www.eliosingegneria.it info@eliosingegneria.it